

86	In quanto la gru non porta: -- in posizione ben visibile, la targa indicante la massima portata in funzione dello sbraccio -- targhe, in posizione ben visibile dal posto di manovra, indicanti la massima portata in funzione dello sbraccio		<i>art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (*)
87	art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 all. V parte II punto 3.1.3 I bracci della gru non sono liberi di ruotare senza interferire con qualunque ostacolo fisso o mobile e quindi devono essere disposti in modo tale da ridurre il rischio che i carichi urtino le persone; che in modo involontario precipitino in caduta libera e che si sgancino involontariamente art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 ed all. V Parte II punto 3.1.4		<i>art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (*)
88	A) Nonostante l'apparecchio di sollevamento sia fissato direttamente ai montanti delle impalcature, essi non sono stati rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. B) I montanti del ponteggio metallico, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, non sono in numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso, sono in numero minore di due. C) I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori non risultano assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado. art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 all. V parte II punto 3.3.1		<i>art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (*)
89	In quanto il gancio dell'argano/gru non è provvisto di chiusura all'imbocco art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 e norma UNI EN 1677-22 PUNTO 5.61		<i>art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da 3 a 6 mesi ammenda da 2.500 a 6.400 €
90	In quanto il "verricello a mano" utilizzato nel cantiere, posto a mt. ____ da terra (superiore a 5 mt), atto a 1 sollevamento di ____ è privo di dispositivo atto ad impedire la discesa libera del carico nel caso di cessazione della forza manomotrice. art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 all. V, parte II, punto 3.3.2		<i>art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (*)
91	Non risultano protette, mediante carter, le cinghie e le pulegge degli organi di trasmissione delle seguenti macchine: art. 70, comma 2 per rinvio art. 71, comma 1 all. V parte I punto 6		<i>Art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
92	Gli impianti/le macchine/gli apparecchi/le attrezzature/ gli strumenti/gli apparecchi di difesa (quali) non sono mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, in quanto art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 4, lett. a), n. 2		<i>art. 87, comma 2, lett. c)</i> arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
93	Il sollevamento dei laterizi, anche se imballati, pietrame o ghiaia non è effettuata a mezzo di cassoni metallici o benne (non è ammesso l'uso della forza semplice), infatti questa avviene con art. 71, comma 3 ed all. VI 3.2.8		<i>art. 87, comma 4, lett. b)</i> sanzione amministrativa da 500 a 1.800 € (**)
94	In quanto, atteso che nelle immediate vicinanze del ponteggio o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo, i posti di lavoro non sono protetti, contro la caduta di materiali, da un solido impalcato sovrastante art. 114, comma 1		<i>art. 159, comma 2, lett. a)</i> arresto fino a sei mesi ammenda da 2.500 a 6.400 €
95	Il posto di carico e di manovra degli argani, a terra non è delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. art. 114, comma 2		<i>art. 159, comma 2, lett. c)</i> arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 500 a 2.000 €

(*) ai sensi dell'art. 87, comma 5 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa, a seconda della natura dell'illecito ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi, quando la violazione si riferisce a più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza di cui all. V, parte II. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

(**) ai sensi dell'art. 87, comma 6 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lett. b), quando la violazione si riferisce a più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza di cui all. VI. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

L3 - SEGA CIRCOLARE - BETONIERA

96	La betoniera: -- non risulta essere piazzata in modo stabile e sicuro (<i>all. V parte I punto 10</i>); -- Il pignone di trasmissione del moto e i denti della corona applicata alla vasca della betoniera non sono protetti con idoneo carter (<i>all. V parte I punto 6, e Circ. Min. Lav. 17 novembre 1980, n. 103, punti 7.1 - 7.5 e 7.6</i>) art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1		art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
97	Le macchine (quali ad esempio seghe circolari e betoniere), che presentano pericolo per l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete, dopo l'interruzione, non sono provviste di dispositivo contro il riavviamento automatico. art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 all. V Parte I punto 2.2		art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
98	La sega elettrica, in uso in cantiere, non è sprovvista del dispositivo di arresto di emergenza art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 ed All. V parte I punto 2.4		art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
99	La sega circolare non è provvista di: a) - cuffia registrabile b) - coltello divisorio in acciaio posteriormente alla lama a distanza non superiore a 3 mm dalla dentatura c) - schemi fissi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 ed all. V parte II punto 5.5.3		art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (*)
100	Le cinghie poste sotto il bancale della sega circolare elettrica sono prive, nel lato posteriore, della protezione art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1, all. V parte I punto 6.1 e 6.3		art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

L4 - MOLAZZA

101	A) la molazza (o) macchina simile non è circondata da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto B) Le aperture della vasca non è costruita (o) protetta in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire "a contatto" con gli organi mobili della macchina art. 70, comma 2 per rinvio dell'art. 71, comma 1 all. V parte II punto 5.7.4		art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € (*)
102	In quanto l'attrezzatura di lavoro (macchina ____, marca ____, tipo ____, n. matr. ____) non è corredata da apposita istruzione d'uso e libretto di manutenzione (atteso che con verbale n. ____ del ____ ne è stata richiesta l'esibizione ed a tutt'oggi non è stata esibita) art. 71, comma 4, lett. a), n. 2	6503	art. 87, comma 2, lett. c) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
(*) ai sensi dell'art. 87, comma 5 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa, a seconda della natura dell'illecito ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi, quando la violazione si riferisce a più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza di cui all. V, parte II. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.			

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

103	In quanto, quale datore di lavoro/dirigente, non ha provveduto ad adempiere, nei confronti dei lavoratori _____ (n. a _____ - il _____), ... agli obblighi di formazione ed addestramento di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08.	8506	Art. 55, comma 5, lett. c) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 ad 5.200 €
M - SEGNALETICA			
104	in quanto risultando esistenti rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva, non si è fatto ricorso alla segnaletica di sicurezza.		art. 165, comma 1, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
105	in quanto non ha provveduto affinché: a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; b) I lavoratori ricevano una formazione adeguata che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, nonché il comportamento generale e specifico da seguire.		art. 165, comma 1, lett. b) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 €

N - RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

106	In quanto non ha adottato le misure organizzative necessarie (in particolare per non aver ricorso ad attrezzature meccaniche appropriate) per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.		art. 170, comma 1, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
107	In quanto non ha sottoposto a sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 del medesimo decreto, i lavoratori (cogn. e nome nato il a) sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali di rischio di cui all. XXXIII.		art. 170, comma 1, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
108	In quanto non ha fornito ai lavoratori informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato e per non aver assicurato agli stessi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.		art. 170, comma 1, lett. b) arresto da due a quattro mesi o ammenda da 7450 a 4.000 €

O - RISCHIO RUMORE

109	In quanto è emerso che non ha provveduto ad effettuare la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) Livello, tipo e durata dell'esposizione; b) Valori limite di esposizione e valori di azione		art. 219, comma 1, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
110	In quanto nonostante sia emerso che i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con misure di prevenzione e protezione, non ha fornito i dispositivi di protezione individuali per l'udito		art. 219, comma 2, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
111	In quanto è emerso che, nonostante i lavoratori (cognome nome nato il A) sia esposto a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione (art. 189, comma 1, lett. c) - 80 dB (A) e peak 112 Pa), non sono stati informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.		art. 219, comma 2, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 €

Dott. Roberto Caiazza

112	In quanto è emerso che, nonostante i lavoratori (cognome ... nome nato il A) sia esposto a rumore eccedente i valori superiori d'azione (art. 189, comma 1, lett. b) – 85 dB (A) e peak 140 Pa), gli stessi non sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria /ovvero la stessa è scaduta atteso che è trascorso oltre un anno dall'ultima risultata effettuata.	art. 196	art. 219, comma 2, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
P - RISCHIO VIBRAZIONI			
113	In quanto non ha valutato i livelli di vibrazione meccaniche cui i lavoratori (cognome nome Nato a il) sono risultati essere esposti. Tale valutazione ai sensi dell'art. 181 deve essere effettuata da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Nella valutazione stessa devono essere precisate quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.		art. 219, comma 1, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
114	A - In quanto non ha fornito ai lavoratori (cognome Nome ... nato a il) un'adeguata informazione e formazione sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. B - In quanto non ha provveduto alla limitazione della durata ed intensità all'esposizione delle vibrazioni; C - In quanto non ha organizzato l'orario dei turni di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo.		art. 219, comma 2, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €

Q - RISCHIO CHIMICO

115	In quanto nella valutazione dei rischi non sono determinati preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e non valutato anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti prendendo in considerazione in particolare le loro proprietà pericolose.	art. 223, commi 1, 2 e 3	art. 262, comma 1, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
116	In quanto non ha garantito che i lavoratori o i loro rappresentanti, atteso che è risultato che gli stessi sono esposti al rischio chimico, dispongano di informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro (ad es. identità degli agenti; rischio per la sicurezza e salute; valori limite di esposizione professionale); formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi.	Art. 227, commi 1, 2 e 3	art. 262, comma 2, lett. b) arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €
117	In quanto i lavoratori (cognome Nome.... Nato a. Il), esposti agli agenti chimici pericolosi non sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell'adibizione al lavoro /o periodicamente / o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.	Art. 229, commi 1, 2 e 3	art. 262, comma 2, lett. b) arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 €

R - RISCHIO AMIANTO

118	In quanto non ha valutato i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura ed il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.	Art. 249, comma 1 e 3	art. 262, comma 1, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
-----	---	------------------------------	--

119	In quanto non ha presentato una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori comportanti per i lavoratori un'esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (<i>art. 246</i>)	<i>art. 262, comma 2, lett. a)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
120	A - In quanto la notifica risultata trasmessa in data all'organo di vigilanza competente per territorio non contiene almeno la descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c) attività e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e) data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. B - in quanto, nonostante la richiesta avanzata dai lavoratori o i loro rappresentanti, non ha consentito l'accesso, alla documentazione oggetto della notifica. art. 250, commi 2 e 3	<i>art. 262, comma 2, lett. c)</i> arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 €
121	In quanto nonostante si sia svolgendo attività lavorativa con esposizione alla polvere di amianto non si è provveduto ad applicare le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto non è stato limitato al numero più basso possibile; b) i lavoratori esposti non utilizzano dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. c) l'utilizzo dei DPI non è stato intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione (<i>art. 256, comma 4, lettera d)</i> ; d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto non sono stati stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; h) i rifiuti non sono stati raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi/ovvero non è stata apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. art. 251	<i>art. 262, comma 2, lett. a)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
122	In quanto nonostante si sia svolgendo attività lavorativa con esposizione alla polvere di amianto non sono state adottate le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre	<i>art. 262, comma 2, lett. a)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

	di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione. art. 252		
123	In quanto non ha effettuato periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, atteso che, dalla valutazione del rischio, è emerso che l'esposizione non è sporadica e di debole intensità/ ovvero i risultati delle misure periodiche della concentrazione di fibre di amianto non sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. art. 253, comma 1		<i>art. 262, comma 2, lett. a)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
124	In quanto è emerso che i campionamenti per misurare la concentrazione di fibre di amianto nell'aria, non sono stati effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti art. 253, comma 3		<i>art. 262, comma 2, lett. d)</i> sanzione amministrativa da 500 a 1.800 €
125	In quanto non ha predisposto, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, un piano di lavoro, in cui siano previste le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Il piano, in particolare, avrebbe dovuto prevedere e contenere informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lett. d) ed e). art. 256, commi 1, 2, 3 e 4		<i>art. 262, comma 2, lett. c)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
126	In quanto, atteso che trattasi non di lavori di urgenza, non ha inviato all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la copia del piano di lavoro/ovvero non ha provveduto affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione relativa al piano di lavoro. art. 256, commi 5 e 7		<i>art. 262, comma 2, lett. c)</i> arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 €
127	In quanto non ha fornito ai lavoratori (cognome Nato a Il), prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai		<i>art. 262, comma 2, lett. a)</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

	materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulizia e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale. art. 257		
128	In quanto non ha assicurato che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari ed in particolare per quanto riguarda: a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; e) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; g) le procedure di emergenza; h) le procedure di decontaminazione; i) l'eliminazione dei rifiuti; l) la necessità della sorveglianza medica. Ovvero ha adibito alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate, lavoratori che non hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lett. h), della L. 27/03/92, n. 257 art. 258		art. 262, comma 2, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
129	In quanto non ha provveduto a sottoporre a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro i lavoratori (cognome ... nome .. nato a Il), addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente. Art. 259		art. 262, comma 2, lett. a) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

S - RISCHIO BIOLOGICO

130	In quanto nella valutazione del rischio non ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che é da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. Inoltre, il documento di valutazione dei rischi non è integrato dai seguenti dati: a) le fasi del		art. 282, comma 1 arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
------------	--	--	--

	procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. art. 271, commi 1, 3 e 5		
131	In quanto non ha applicato i principi di buona prassi microbiologica e non ha adottato, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. art. 271, comma 2		art. 282, comma 2, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
132	In quanto essendo presenti i rischi derivanti da agenti biologici non ha attuato misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. In particolare non: a) ha evitato l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) ha limitato al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) ha progettato adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici; d) ha adottato misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) ha adottato misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) ha usato il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) ha elaborato idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) ha definito procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) ha verificato la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) ha predisposto i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) ha concordato procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. art. 272		art. 282, comma 2, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
133	In quanto non ha assicurato che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. art. 273, comma 1		art. 282, comma 2, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

134	In quanto non ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. Inoltre, non ha assicurato ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. art. 278	art. 282, comma 2, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
135	In quanto nonostante sia risultato che i lavoratori sono esposti al rischio biologico, non ha provveduto che gli stessi siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. Inoltre, atteso che il medico competente ha espresso parere, non ha adottato misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. Art. 279, commi 1 e 2	art. 282, comma 2, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

OBLIGHI GENERALI DEL PREPOSTO

136	In quanto, quale preposto, non ha vigilato e sovrinteso sull'osservanza da parte dei lavoratori (n. a ____ il ____) e ____ (n. ____ il ____) dei loro obblighi di legge e di uso dei mezzi di protezione collettivi e/o dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. In particolare, nel corso dell'accesso ispettivo effettuato in data ____, presso ____ è emerso che i suddetti lavoratori, impegnati nell'attività di ____, non utilizzavano i prescritti D.P.I. (quale), risultati consegnati agli stessi il ____ art. 19, comma 1, lett. a)	art. 56, comma 1, lett. a) arresto da uno a tre mesi o ammenda da 400 a 1.200 €
-----	---	---

OBLIGHI DEL PREPOSTO - RISCHIO AMIANTO

137	In quanto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione non ha provveduto a chiedere informazioni ai proprietari dei locali e pertanto non è stata adottata ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. art. 248, comma 1	art. 263, lett. a) arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €
-----	---	---

OBLIGHI DEL PREPOSTO - RISCHIO BIOLOGICO

138	In quanto non ha applicato i principi di buona prassi microbiologica e non ha adottato, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. Art. 271, comma 2	art. 283, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €
-----	--	--

Dott. Roberto Caiazza

139	In quanto essendo presenti i rischi derivanti da agenti biologici non ha attuato misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. In particolare non: a) ha evitato l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) ha limitato al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) ha progettato adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici; d) ha adottato misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) ha adottato misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) ha usato il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) ha elaborato idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) ha definito procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) ha verificato la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) ha predisposto i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) ha concordato procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. art. 272	art. 283, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €
140	In quanto non ha fornito ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Ovvero l'informazione e la formazione non sono state fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione. art. 278, commi 1 e 3	art. 283, arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €

OBLIGHI GENERALI DEL LAVORATORE

141	I lavoratori non fanno uso dei mezzi di protezione personale previsti dal piano di sicurezza e/o dalle norme specifiche in materia, benché ne siano stati dotati, infatti ... art. 20, comma 2, lett. c)	art. 59, lett. a) arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €
------------	---	--

OBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - RISCHIO BIOLOGICO

142	In quanto nonostante gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, non ne ha informato il datore di lavoro. art. 279, comma 3	art. 284 arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro
------------	---	--

Dott. Roberto Caiazza

OBBLIGHI GENERALI RISCHIO AMIANTO

143	In quanto nelle zone di lavoro in cui vi è esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni si assume cibo e bevande/si fuma/si conservano cibi destinati ad uso umano. art. 238, comma 2		art. 264 bis sanzione amministrativa da 100 a 450 €
144	In quanto ha assunto cibo e bevande/fumato/ conservato cibo destinato al consumo umano nonostante si trovi nell'area di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agente biologico. art. 273, comma 2		art. 286, sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 €.

RISCHIO BIOLOGICO

OBBLIGHI LAVORATORE AUTONOMO IN EDILIZIA

145	In quanto quale lavoratore autonomo non si è adeguato alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Infatti, come risulta dal verbale d'ispezione n. ____ del ____ , pur essendo previsto nel Piano di sicurezza e di coordinamento, redatto per il cantiere in questione, l'utilizzo del D.P.I. (____), lo stesso non ne faceva uso. art. 94		art. 160, comma 1, lett. b) arresto fino ad un mese o ammenda da 500 a 2.000 €
146	Quale lavoratore autonomo è emerso che sopra il ponte di servizio e sull'impalcatura * è depositato del materiale (per la precisione), e non è risultato che lo stesso possa rientrare tra quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. In particolare, il peso dei materiali depositati e delle persone che utilizzano il ponte di servizio e l'impalcatura (di circa Kg) non è inferiore a quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio/ lo spazio occupato dai materiali non consente i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. art. 124	6718	art. 160, comma 1, lett. c) arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €
147	- Quale lavoratore autonomo è emerso che ha gettato dall'alto gli elementi del ponteggio. - È emerso che è salito, ovvero è sceso lungo i montanti del ponteggio art. 138, commi 3 e 4*		art. 160, comma 1, lett. c) arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €
148	In quanto è emerso che il lavoratore autonomo effettua la demolizione dei muri, di altezza inferiore ai due metri, mediante l'uso di attrezzature manuali non servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. - in quanto è emerso che il lavoratore autonomo lavora sui muri in demolizione di altezza inferiore ai due metri. art. 152*		art. 160, comma 1, lett. c) arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €
* se l'impalcatura è dell'impresa affidataria potrebbe esserci una responsabilità anche del coordinatore ex art. 92, comma 1 lett. a)			

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

149	In quanto, quale committente o responsabile dei lavori, atteso che per il cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, non ha provveduto a nominare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la		art. 157, comma 1, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €;
-----	--	--	---

Dott. Roberto Caiazza

	progettazione (<i>comma 4</i> – non ha provveduto a nominare, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione – <i>comma 5</i> – non ha provveduto a nominare, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, il coordinatore per l'esecuzione, atteso che è emerso che l'esecuzione dei lavori o parte degli stessi è stata affidata a una o più imprese).	art. 90, comma 3 (4 o 5)		
150	In quanto quale committente o responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo non ha provveduto a verificare l'idoneità-tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o lavori da affidare, con le modalità di cui all'all. XVII (per i cantieri la cui entità dei lavori è inferiore a 200 u/g e i lavori non comportano rischi particolari di cui all'all. XI è sufficiente la presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.).	art. 90, comma 9, lett. a)	8403	art. 157, comma 1, lett. b) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €;
151	A - In quanto quale committente o responsabile dei lavori, non ha provveduto a comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori B - In quanto quale committente o responsabile dei lavori, non ha provveduto ad indicare nel cartello di cantiere i nominativi di cui sopra.	art. 90, comma 7	9951	art. 157 comma 1, lett. c) sanzione amministrativa da 500 a 1.800 €
152	In quanto quale committente o responsabile dei lavori, non ha provveduto a trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della D.I.A., copia della notifica preliminare, D.U.R.C. e della dichiarazione attestata l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b)	art. 90, comma 9, lett. c)	9951	art. 157, comma 1, lett. b) sanzione amministrativa da 500 a 1.800 €

OBLIGHI DEL COORDINATORE

153	In quanto quale coordinatore per la progettazione non ha provveduto: A - a redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 ed i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'all. XV; B - a predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera ed i cui contenuti sono definiti nell'all. XVI; C - a coordinare l'applicazione delle disposizioni relative alle scelte architettoniche, tecniche e d organizzative e delle fasi di lavoro.	art. 91, comma 1		art. 158, comma 1, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €;
154	In quanto quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera, non ha provveduto alla: - verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (<i>lett. a</i>); - verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo/ non ha adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere/ non ha verificato che le imprese esecutrici abbiano		8410 (lett. a)	art. 158 comma 2, lett. a) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €;

Dott. Roberto Caiazza

	adeguato, i rispettivi piani operativi di sicurezza (<i>lett. b</i>); - organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (<i>lett. c</i>); - sospensione, atteso il caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (<i>lett. f</i>) art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d)		
155	In quanto quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera, non ha provveduto alla verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (<i>lett. d</i>); art. 92, comma 1, lett. d)		<i>art. 158 comma 2, lett. b)</i> arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €;
156	In quanto quale coordinatore in fase di esecuzione, nominato successivamente all'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, atteso che l'esecuzione dei lavori o di parte di essi era affidata ad una o più imprese, non ha provveduto a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e non ha predisposto il fascicolo. art. 92, comma 2		<i>art. 158 comma 2, lett. a)</i> arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €;
157	Piano di Sicurezza e di Coordinamento Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto. a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi agiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3; f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori		<i>art. 158, comma 1</i> arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 €

	autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. 2.1.5. L'elenco indicativo e non esaustivo degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1. 2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area cantiere, con particolare attenzione presenza nell'area cantiere linee aeree e condutture sotterranee b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: b 1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b 2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 2.2.2. In riferimento organizzazione cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;	
--	---	--

	e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 2.3 - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative	
--	--	--

	per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. 4.1. - Stima dei costi della sicurezza 4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale eventuali, previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analifica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate	
--	--	--

	considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. <i>Allegato XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.</i> 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. <i>Allegato XV.2. Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.</i> 1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. art. 91, comma 1	
--	--	--